



16190/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ENRICO SCODITTI

- Presidente -

Dott. EMILIO IANNELLO

- Consigliere -

Dott. MARCO DELL'UTRI

- Consigliere -

Dott. ANTONELLA PELLECCIA

- Consigliere -

Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI

- Rel. Consigliere -

Oggetto

FACTORING
CESSIONE CREDITO
Omessa pronuncia -
Sussistenza

Ud. 19/01/2021 - CC

R.G.N. 35962/2019

Ccc. 16190

Rep.

CV

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 35962-2019 proposto da:

(omissis) SRL, elettivamente domiciliata in (omissis)

(omissis), presso lo studio dell'Avvocato (omissis)

(omissis), che lo rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

(omissis) SOCIETÀ COOPERATIVA,

(omissis), (omissis), (omissis)

(omissis);

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 7629/2019 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 09/04/2019;

296
21

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

Ritenuto in fatto

- che la società (omissis) S.r.l. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 7629/19, del 9 aprile 2019, del Tribunale di Roma, che – accogliendo solo in parte il gravame da essa esperito, avverso l'ordinanza del 9 agosto 2012 del Giudice di pace di Roma, sezione distaccata di Ostia – ha condannato solidalmente (omissis), (omissis) e la società (omissis) S.p.a. al pagamento, in favore dell'odierna ricorrente, della sola somma di € 1.284,00, oltre rivalutazione ed interessi;

- che, in punto di fatto, la ricorrente riferisce di essersi resasi cessionaria – in virtù di atto di cessione ex art. 1260 cod. civ. concluso con tale (omissis) – del credito di € 1.284,00 alla stessa spettante in relazione ad un sinistro stradale avvenuto in Roma il 13 dicembre 2005, nonché di aver agito in giudizio per la sua riscossione, convenendo, oltre ai responsabili dell'incidente, i predetti (omissis) e (omissis), ed alla compagnia assicuratrice, società (omissis) (omissis) (poi divenuta (omissis) Società Cooperativa), la medesima (omissis), per l'ipotesi in cui il credito si fosse rivelato incapiante, avendo la cedente garantito la solvenza ex artt. 1266, comma 1, e 1267, comma 1, cod. civ.;

- che l'allora attrice vedeva respingere la propria domanda dal primo giudice, sull'errato presupposto che l'azione esperita verso i responsabili fosse quella ex art. 149 (e non 148) cod. assicurazioni;



- che esperito gravame dalla (omissis) , il giudice di appello lo accoglieva parzialmente, riconoscendo il diritto dell'odierna ricorrente a riscuotere il credito, omettendo, però, di pronunciarsi sulla debenza della somma di € 276.48, pretesa dalla già appellante a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l'attività stragiudiziale per il recupero bonario del credito;

- che avverso la decisione del Tribunale capitolino ricorre per cassazione la società (omissis) , sulla base, come detto, di un unico motivo;

- che esso deduce – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., lamentando l'omessa pronuncia in merito all'importo di € 276.48 dovuto per la causale sopra meglio descritta;

- che sono rimasti intimati gli (omissis) , la (omissis) e la (omissis) (omissis) ;

- che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alla ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio del 19 gennaio 2021.



Considerato in diritto

- che il ricorso è manifestamente fondato;

- che l'unico motivo – con il quale la ricorrente lamenta il vizio di omessa pronuncia, in relazione alla somma dovuta a titolo di rimborso dei costi per l'attività stragiudiziale – è fondato;

- che il giudice del gravame non ha provveduto a soddisfare la richiesta di liquidazione anche di tale somma, ancorché la stessa avesse formato oggetto dell'atto di appello, riprodotto "*in parte qua*" a pag. 6

dell'odierno ricorso, con ciò avendo (omissis) soddisfatto le condizioni di ammissibilità previste, a norma dell'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., nel caso in cui si lamenti l'omessa pronuncia su motivo di appello (Cass. Sez. 2, sent. 20 agosto 2015, n. 17049, Rv. 636133-01);

- che il Tribunale di Roma, con il silenzio serbato sul punto, è incorso nell'illegittimità qui denunciata, visto che "il vizio di omessa pronuncia, su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto" (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 6-5, ord. 27 novembre 2017, n. 28308, Rv. 646428-01; in senso conforme, Cass. Sez. 6-1, ord. 16 luglio 2018, n. 18797, Rv. 649791-01).



- che quanto, poi, all'effettiva debenza di tale somma, va qui richiamato l'orientamento di questa Corte secondo cui le spese di assistenza stragiudiziale hanno certamente natura di danno emergente (Cass. Sez. Un., sent. 10 luglio 2017, n. 16990, Rv. 644917-01), e dunque da riconoscere al titolare del credito risarcitorio, ovvero, come nel presente caso, al cessionario dello stesso;

- che non osta, infine, all'accoglimento del motivo l'erroneo riferimento della ricorrente alla previsione di cui al n. 3), e non al n. 4), del comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ.;

- che, sul punto, è sufficiente ribadire – sulla base di quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte – come l'onere della

“specificità ex art. 366, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., secondo cui il ricorso deve indicare «i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano» non debba essere inteso quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione dell’ipotesi, tra quelle elencate nell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., cui si ritenga di ascrivere il vizio, né di precisa individuazione degli articoli, codicistici o di altri testi normativi (nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali), comportando invece l’esigenza di una chiara esposizione, nell’ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell’impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo d’impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all’art. 360” citato (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sentenza 24 luglio 2013, n. 17931, Rv. 627268-01).



- che, pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata, rinviando al Tribunale di Roma, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della Corte di Cassazione, il 19 gennaio 2021.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi,

09 GIU. 2021



Il Funzionario Giudiziario

Il Presidente
Enrico SCODITTI

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA